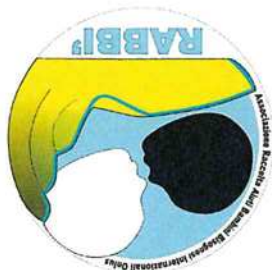


Associazione "RABBI' Onlus"
Via Bengasi n. 10, Forlì (Fc) Italia
C.F. 92069890405



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE
(seconda convocazione)**

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di Ottobre alle ore 20:00, presso la sede Sociale, in via Bengasi 10 si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Rabbi Onlus, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Rinnovo cariche sociali – Elezione dell'Organo Direttivo;
2. Adeguamento del vigente statuto sociale ai requisiti e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come modificato dal D.Lgs n. 105/2018;
3. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Gondoni Cesare, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Bassini Emanuel. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 11 e regolarmente rappresentati n. 4 soci e così complessivamente n. 15 soci.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione del 1° punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che in relazione al disposto dello statuto sociale, l'assemblea è tenuta a rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo. Fra i soci presente viene richiesta la disponibilità a ricoprire le cariche sociali e successivamente vengono svolte votazioni segrete, con i seguenti risultati:

- | | | |
|----|-------------------|---------|
| 1) | Gondoni Cesare | voti 06 |
| 2) | Bassini Emanuel | voti 04 |
| 3) | Bassini Alberta | voti 03 |
| 4) | Valentini Alessio | voti 02 |

A seguito di ciò, vengono chiamati a formare il Consiglio per il prossimo mandato i signori Gondoni Cesare, Bassini Emanuela e Bassini Alberta, i quali dichiarano di accettare la carica. Sul 2° punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo Settore", modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, ha ritenuto necessario indire l'assemblea ordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare al vigente Statuto sociale, da adeguare ai criteri e alle disposizioni del suddetto codice.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti dal D.lgs. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, per ragioni di più agevole lettura e consultazione, viene interamente riformulato.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. Al termine l'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo statuto adeguandolo ai requisiti del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, nella sua integrale riformulazione, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, né l'apposizione di marche da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 21,00.

IL SEGRETARIO


Emanuela Bassini

IL PRESIDENTE


Cesare Gondoni

STATUTO ASSOCIAZIONE RABBI (Raccolta Aiuti per i Bambini Bisognosi Internazionali) ODV

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'organizzazione di volontariato denominata "RABBI (Raccolta Aiuti per i Bambini Bisognosi Internazionali) ODV" (d'ora in avanti Associazione).

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in Forlì via Bengasi nr. 10. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: intende perseguire finalità ispirate alla diffusione dei valori della solidarietà, della condivisione, dell'uguaglianza fra i popoli e le persone e del rispetto per la cultura altrui e si prefigge come scopo la realizzazione di progetti che contribuiscano a migliorare le condizioni di vita di tutte le persone socialmente più deboli con particolare attenzione a quelle del Terzo Mondo e soprattutto ai bambini e di soccorrere con i mezzi ritenuti più idonei le popolazioni che, in qualunque parte del mondo, sono vittime della fame e del sottosviluppo o comunque bisognose di aiuti economici, morali e umanitari.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i.:

- Lett. "i": organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lett. "n": cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- Lett. "t": organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Lett. "u": beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di interesse generale a norma del presente articolo;
- Lett. "v": promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- promuovere studi e ricerche per valutare le aree in stato di necessità e quantificare i bisogni;
- Promuovere e gestire "Botteghe/mercato del Volontariato" per la raccolta di contributi, in cui vengono offerti al pubblico oggetti vari realizzati/donati da Volontari;
- Gestire un centro di raccolta/smistamento di indumenti e di tutto quanto possa essere utile ai fini dell'Associazione, sia per l'invio nei paesi del Terzo Mondo che per i bisogni di persone svantaggiate delle zone limitrofe alla sede dell'Associazione;
- Promuovere e organizzare raccolte di generi di prima necessità;

- Invio di persone volontarie "in loco" (nei paesi del Terzo Mondo) per organizzare e seguire la distribuzione o la messa in opera di quanto raccolto, o per una più stabile presenza di servizio;

- Sostegno alle iniziative economiche intraprese nel territorio dei paesi poveri, anche mediante l'invio di denaro o di beni strumentali, al fine di fornire e costruire impianti, strutture e quant'altro consenta l'avvio e il consolidamento di processi autonomi di sviluppo economico in tali paesi;

- Promuovere e sostenere azioni che coinvolgano cittadini di diverse categorie o fasce d'età al fine di renderli attivamente partecipi delle attività sociali e culturali dell'Associazione, anche con azioni informative (video, foto, volantini) sulle attività svolte e sui progetti realizzati, nei paesi interessati con i fondi raccolti;

- Organizzare e promuovere incontri seminariali, dibattiti, convegni, manifestazioni e corsi culturali per un approfondimento dei problemi dei Paesi del Terzo Mondo e quant'altro utile per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della fame e del sottosviluppo;

- Organizzare manifestazioni ludico-motorie finalizzate a valorizzare il territorio locale e sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche dei paesi sottosviluppati dove le particolari difficoltà del territorio condizionano le popolazioni rendendo carenti i servizi primari: istruzione, alimentazione. Con la finalità di raccogliere fondi per quei progetti volti a migliorare quelle condizioni di vita.

- Promuovere qualsiasi altra iniziativa utile per conseguire gli scopi dell'Associazione. L'Associazione nel rispetto di quanto disposto sopra già specificato e nel rispetto dell'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 4 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

ART. 6 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è attribuito all'esercente la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento

Art. 9 - PATRIMONIO

La quota associativa sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

formalità.

Il mancato pagamento della quota associativa entro cinque mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna associati.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli effetti a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e avrà provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operante dalla delibera dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. Fino alla data di svolgimento della prima assemblea dei soci che sarà convocata. L'esclusione diventa operante dalla delibera dell'Assemblea. Sul provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento, consentendo facoltà di replica. L'esclusione deve essere contestata per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, prima di procedere. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sul provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento della prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento della delibera dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione.

• per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.

• adottate dagli organi dell'Associazione;

• per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni;

• per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

• per esclusione;

• per decadenza causa mancato versamento della quota associativa;

• per recesso;

• per decesso;

La qualità di socio si perde:

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

dei programmi di attività.

- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione

legittimamente assunte dagli organi associativi;

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni

I soci sono tenuti:

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

attività concorrenziali.

sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti

delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa. Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento o, qualora sussistano particolari ragioni comunque dimostrabili, entro sei mesi.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibili dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente.

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

- L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
 - approva il rendiconto per cassa;
 - approva i regolamenti interni;
 - effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
 - delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
 - delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità negli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

la sede dell'Associazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascrivere sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

(nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che (elettronica) almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo di pubblicazione (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo Assemblea sino ad un massimo di due deleghe di soci (oltre a se stesso).

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due deleghe di soci (oltre a se stesso).

genitoriale.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dagli esercenti la potestà almeno tre (3) mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sull'adozione di una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire un terzo voto e il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione all'Assemblea, validamente costituita.

deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) eletti fra i soci. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- un Vicepresidente con funzione di tesoriere;
- un segretario.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di rendiconto da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 23 - TESORIERE

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e dei volontari assicurati;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - Ha i seguenti compiti e poteri:
 - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - convocare l'Assemblea dei Soci;
 - sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.
 In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
 In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 21 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
 E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.
 Ha i seguenti compiti e poteri:
 - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - convocare l'Assemblea dei Soci;
 - sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.
 In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
 In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Forlì, 12/10/2019

IL PRESIDENTE
Carlo Jambon

IL SEGRETARIO
Enrico Bazzani

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì
Registrato a Forlì il 17 OTT. 2019
Mod. 3
N. 2228
Euro

IL DIRETTORE
[Signature]
L'ADDETTO AL SERVIZIO

Ufficio Territoriale di Forlì
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Agente Provinciale di Forlì-Cesena

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'associazione Rabbi Onlus di Forlì.

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Art. 30 – NORME TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 29 - NORMA DI RINVIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 28 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 26 - GRATUITA' DELLE CARICHE

L'assemblea a maggioranza dei componenti.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo dalla Camera di Conciliazione della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo dalla Camera di Conciliazione della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.